

Conflitti simbolici e diritti: tre questioni di libertà religiosa per l'Islam italiano.

Ilaria Bianco

La presenza di persone e comunità di fede e/o origine islamica è ormai parte integrante di tutte le società europee, Italia compresa; nonostante questo dato di fatto o più probabilmente proprio per questo, l'Islam viene spesso presentato come l'elemento di maggior criticità e conflittualità nel contesto di realtà sempre più multiculturali. Tuttavia, se è vero che l'Islam mette politica e società di fronte alla necessità di confrontarsi con problematiche nuove, è altrettanto vero che non si tratta né di questioni giuridicamente insolubili né del tutto originali o proprie solo del 'caso islamico'. Per questo motivo diversi autori, di estrazione disciplinare differente, ritengono utile una *deislamizzazione* del dibattito sui musulmani in Europa¹ per smascherare quella «certa tendenza all'eccezionalismo islamico»² che crea e rappresenta conflitti che potremmo definire 'simbolici' intorno a determinati fenomeni facendoli assurgere a emblema della conflittualità sociale multiculturale e dell'inconciliabilità delle differenze. Conflitti il cui vero nucleo è, in realtà, l'esercizio del potere sui luoghi e sulle rappresentazioni e che proprio per questo vengono spesso volutamente sovrastimati da parte di media e politica per alimentare rendite di posizione di svariati attori sociali. Analizzeremo tre casi particolarmente significativi in relazione al tema dei conflitti simbolici per dimostrare come, giuridicamente, non sussistano gli ostacoli che le rappresentazioni conflittuali dei medesimi vorrebbero sottintendere: quello delle moschee e dei luoghi di culto in genere, del velo islamico e della macellazione e del cibo *halal*.

È bene ricordare, a titolo introduttivo, che in Italia i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla Cattolica³ sono regolati sulla base dell'art. 8 della Costituzione secondo il quale tutte le confessioni religiose sono egualmente libere,

¹ S. Ferrari, *Le questioni normative*, in A. Ferrari (a cura di), *Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società*, Il Mulino, Bologna 2008, p.78; cfr. anche S. Allievi, *How the immigrant has become muslim*, in «Revue européenne des migrations internationales» [En ligne], XXI, n. 2, 2005, p. 18 [<http://remi.revues.org/index2497.html>].

² S. Allievi, *Islam italiano e società nazionale*, in A. Ferrari (a cura di), *Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società*, cit., p.57.

³ Con la quale, in base all'art. 7 della Costituzione, i rapporti sono regolati dal Concordato così come modificato nel 1984.

hanno il diritto di organizzarsi e di stipulare con lo Stato un'intesa. Le confessioni che non stipulano un'intesa risultano ancora soggette alla legge n.1159/1929, la cosiddetta 'legge sui culti ammessi', un evidente anacronismo sia per la terminologia e i contenuti adottati sia per l'epoca in cui è stata emanata. L'applicazione del modello pattizio risulta particolarmente ostico nel caso dell'Islam che, come è noto, non è dotato di istituzioni gerarchiche paragonabili alla Chiesa cattolica né di organi sufficientemente rappresentativi data la sua complessità e frammentarietà interna. Anche in Italia vi sono diverse realtà associative che dialogano con lo Stato e si pongono come interlocutori, ma di fatto la possibilità di un'intesa sembra assai lontana. Il caso dell'Islam è paradigmatico di una situazione quale quella italiana che si trova ormai da anni in una fase di stallo che, come da più parti viene sottolineato, potrebbe essere sbloccato con l'emanazione di una legge sulla libertà religiosa che si ponga come quadro entro cui tanto le confessioni con intesa quanto quelle senza, ma anche quanti non si riconoscono in alcuna fede possano collocarsi in un regime di libertà e uguaglianza.

1. Moschee e luoghi di culto

In Italia esistono tre moschee che con tutti i criteri architettonici, artistici e strutturali necessari: quella di Catania, quella di Milano Segrate e la Grande Moschea di Roma. Centinaia di luoghi di culto (729 secondo un'indagine del 2010 condotta da Stefano Allievi)⁴ sorgono, invece, su tutto il territorio nazionale: si tratta di sale di preghiera, Centri culturali, associazioni collocati in appartamenti, garage, capannoni acquistati o affittati dalle comunità musulmane e adibiti a punto d'aggregazione per la preghiera e talvolta per alcune attività parallele come scuole coraniche o di arabo. Questi luoghi sono spesso soggetti, proprio per le loro condizioni di precarietà, a provvedimenti di sequestro o sgombero da parte delle autorità che adducono come motivazioni la mancanza di condizioni di sicurezza e igieniche o la diversa destinazione d'uso dei locali. È un tipico caso di conflitto simbolico, di cui non mancano esempi nelle cronache. Come nota Stefano Allievi,

le moschee costituiscono una forma di appropriazione simbolica del territorio e nello stesso tempo la resistenza alle medesime diventa un segno di dominazione e potere sul territorio molto concreta e materiale. È chiaro quindi che il conflitto intorno alle moschee è innanzitutto un genuino conflitto di potere⁵.

Vediamo cosa prevede la disciplina in materia. In base alla riforma del Titolo V della Costituzione, con la legge n. 3/2001, l'art.117 Cost. prevede che la potestà legislativa in materia di edilizia di culto spetti in concorrenza allo Stato e alle

⁴ S. Allievi, *Moschee in Europa. Conflitti e polemiche, tra «fiction e realtà»*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», n. 1, Aprile 2010, p. 153.

⁵ Ivi, p. 154.

Regioni; in particolare allo Stato sarebbe spettata la determinazione dei principi fondamentali, mentre le Regioni sarebbero interamente competenti per quel che concerne le disposizioni in materia. Di fatto lo Stato non ha proceduto a legiferare lasciando dunque un vuoto normativo circa i principi che dovrebbero uniformare i criteri operativi delle Regioni. Tale condizione aveva già condotto in passato a forme di discriminazione sanzionate dalla Corte Costituzionale la quale nel 1993 ha dichiarato illegittima la legge regionale n. 29/1988, *Disciplina urbanistica dei servizi religiosi*, della Regione Abruzzo che subordinava il finanziamento per la costruzione di luoghi di culto alla precedente stipula di un'Intesa. La Corte ha riconosciuto il

medesimo diritto di tutti gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla disciplina comune dettata dallo Stato [...] la posizione delle confessioni religiose va presa in considerazione in quanto preordinata alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini, e cioè in funzione di un effettivo godimento del diritto di libertà religiosa, che comprende l'esercizio pubblico del culto professato come esplicitamente sancito dall'art. 19 della Costituzione. In questa prospettiva tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti. L'aver stipulato l'intesa [...] non può quindi costituire l'elemento di discriminazione⁶.

La Corte ha riconosciuto che un criterio ammissibile può essere la reale consistenza numerica della comunità di riferimento sul territorio ma nessun altro criterio discriminante può essere accettato. Sentenza analoga è stata emessa nel 2002 nei confronti della Regione Lombardia, legge n. 20/1992, *Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi*, con le medesime motivazioni e richiamando esplicitamente la sentenza del 1993. Non dovrebbero, quindi, sussistere dubbi circa la legittimità della costruzione di luoghi di culto islamici e potenzialmente anche del loro finanziamento da parte delle istituzioni. Nonostante tutto ciò nel 2008 con l'intento di sopperire alla suddetta mancanza del legislatore in materia di principi fondamentali, è stata presentata una proposta di legge, la n. 1246, intitolata *Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi* che, oltre a recepire una terminologia evidentemente anacronistica e di per sé sottilmente discriminatoria, si proponeva l'obiettivo dichiarato di mantenere una legislazione differenziata per le confessioni con e senza intesa riservando per di più espressamente un occhio di sfavore al luogo di culto islamico verso cui si nutre «il sospetto che spesso sia anche un luogo "militare" [cosa che] non può più fare attendere l'approvazione di norme pratiche che sfuggono spesso alla pianificazione statale centrale, investendo soprattutto competenze regionali» e arrivando a proporre di sottoporre i progetti ad «approvazione da parte della popolazione del comune interessato espressa mediante referendum»⁷. Non occorre soffermarsi oltre

⁶ Sent. n. 195/1993.

⁷ Proposta di legge n. 1246/2008 Gibelli-Cota.

su questa proposta «coacervo di incostituzionalità»⁸, dato che la discussione si è, oltretutto, arenata in Parlamento; tuttavia è bene ricordare che si trattava, sostanzialmente, della riproposizione di una precedente proposta del 2004 recante titolo simile e analoghi contenuti; sintomo quindi di una pericolosa tendenza recidivante.

In quanto “beni di interesse pubblico” gli edifici di culto rientrano nella legislazione in materia urbanistica, qualificati come opere di urbanizzazione secondaria che devono essere ricomprese nella pianificazione del territorio sulla base delle esigenze dello stesso e finanziate almeno parzialmente⁹; come si è visto, su questa base si vanno ad innestare le normative regionali che spesso introducono limiti ed ostacoli che collidono con quelli che dovrebbero i principi ispiratori. Anche in questo settore, probabilmente, una legge sulla libertà religiosa potrebbe fornire quadro di riferimento ormai imprescindibile.

2. Hijab, foulard e veli integrali

Si tratta di uno dei temi più dibattuti in Europa almeno a partire dal caso di Creil del 1989 e che ha riguardato vari Paesi assumendo, però, in Italia toni differenti, meno legati alla laicità e più agli aspetti securitari che celano una certa insofferenza verso l'alterità, a partire dalle confusioni terminologiche tra *hijab* e veli integrali come *niqab* e *burqa*. Emblema del conflitto simbolico per eccellenza, la ‘questione del foulard’ palesa come il problema in questi casi sorge nel momento in cui viene esplicitata un'appartenenza e una conseguente pratica religiosa cui è attribuito automaticamente una valenza “pericolosa”: il velo è temuto e osteggiato innanzitutto perché a esso viene associato un significato ritenuto univoco e assoluto che lo lega a un Islam irriducibile a *semplice* religione e ne fa il portatore di un programma politico necessariamente ostile, non manifestazione individuale di un credo religioso o tradizionale, ma riflesso di un'identità collettiva tendenzialmente integralista.

La possibilità di indossare il velo rientra in pieno nelle libertà personali come diritto all'identità e a professare la propria fede religiosa nei modi che si ritengono più opportuni; l'unico limite, posto dall'art. 19 Cost., alla libertà religiosa è il buon costume. Tuttavia, come si è detto, la motivazione securitaria è quella che viene regolarmente addotta per avversare l'uso dei veli, in particolar modo quelli integrali. Per quel che concerne l'ordine pubblico e la sicurezza, in Italia i riferimenti normativi sono l'art. 85 del Testo unico di pubblica sicurezza, emanato nel 1931, secondo cui «è vietato comparire mascherato in luogo pubblico» tranne in determinate occasioni, e l'art. 5 della legge n. 152/1975 *Disposizioni a tutela dell'ordine*

⁸ N. Marchei, *Gli edifici dei «culti ammessi»: una proposta di legge coacervo di incostituzionalità*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», n.1, Aprile 2010; per un'illustrazione completa della proposta di legge cfr. in particolare le pp. 107-127.

⁹ Legge n. 865/1971 e successive modifiche.

pubblico in base al quale «è vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo». Se dunque, è evidente, nulla osta l'uso dell'*hijab*, per quel che concerne i veli integrali occorre capire se l'ordine pubblico può costituire un limite legittimo alla libertà religiosa. Di fatto la Costituzione non lo prevede espressamente¹⁰, laddove, invece, l'ordine pubblico è citato come limite ad altre forme di libertà quali quella di circolazione e soggiorno del cittadino nel territorio dello Stato, di riunione in luogo pubblico, di iniziativa economica e privata (art. 16, 17, 41 Cost.). Questo significa che quella religiosa è una libertà assoluta, non soggetta ad alcun vincolo? Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.3076/2008 *Simboli religiosi e divieto di utilizzo di mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona*, chiamato a esprimersi in merito all'annullamento da parte del Prefetto di Pordenone dell'Ordinanza n.24/2004 con cui il sindaco di Azzano Decimo, richiamandosi al Testo unico di pubblica sicurezza, faceva divieto di indossare il velo che copre il volto in luogo pubblico, ha respinto l'appello del sindaco ritenendo «del tutto errato» il riferimento al Testo unico «in quanto è evidente che il burqa non costituisce una maschera, ma un tradizionale capo di abbigliamento di alcune popolazioni, tuttora utilizzato anche con aspetti di pratica religiosa». Nemmeno un eventuale richiamo alla legge n.152/1975 sarebbe ritenuto ammissibile dal Consiglio, dato che il divieto assoluto sancito in tale disposizione riguarda unicamente l'uso di copricapo durante manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, mentre in tutte le altre circostanze sussiste il vincolo dei «giustificati motivi»; il velo copre il volto non con finalità di ostacolo al riconoscimento, ma per motivi culturali e religiosi e, per tanto, è ammissibile. Un caso concreto è stato sottoposto all'attenzione del Tribunale di Cremona, il quale ha assolto una donna incriminata sulla base della legge del 1975 in quanto «in luogo pubblico [il tribunale], senza giustificato motivo, indossava un velo che, coprendole il volto, ne rendeva difficile il riconoscimento da parte delle forze dell'ordine» e questo nonostante avesse accettato senza opporre resistenza di scoprirsi per procedere all'identificazione davanti a personale femminile¹¹. Il Tribunale ha sancito che il fatto non sussiste, data la collaborazione della donna, e ha affermato che il *burqa* non può essere considerato un mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona allorquando non abbia il concreto effetto di ostacolare il riconoscimento stesso grazie alla collaborazione dell'interessata. Secondo la giurisprudenza, dunque, «il rispetto della libertà di coscienza e cultural-religiosa

¹⁰ Diversamente, ad esempio, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), art. 9, la quale include la pubblica sicurezza e la protezione dell'ordine tra i fini che rendono legittime delle restrizioni delle libertà personali.

¹¹ Per questo caso, cfr. G. L. Gatta, *Islam, abbigliamento religioso, diritto e processo penale: brevi note a margine di due casi giurisprudenziali*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), Giugno 2009.

soccombe solo nel bilanciamento con le superiori esigenze di riconoscimento della persona da parte dell'autorità pubblica»¹² e solo per un giustificato motivo.

Controversa e non ancora pienamente affrontata nel dibattito pubblico e dalla giurisprudenza è in Italia la questione dell'uso del velo da parte di dipendenti statali. Si porrebbe, per altro, un parallelo con l'annosa vicenda del crocifisso nelle strutture pubbliche, dato che in questione non sarebbe tanto l'aspetto dell'ordine pubblico quanto il valore simbolico di natura religiosa associato al velo. È proprio intorno alla valenza religiosa del velo che, in altri Paesi europei, si è articolato il dibattito: dalla Francia, in cui la legge n.228, emanata dopo i pareri della nota Commissione d'inchiesta Stasi, vieta nelle scuole pubbliche segni e capi d'abbigliamento che manifestino ostensibilmente l'appartenenza religiosa, alla Germania, dove si è ritenuto che l'uso del velo da parte delle insegnanti non fosse causa di inidoneità per rispetto del diritto di accedere senza discriminazioni all'impiego pubblico e di quello di libertà religiosa¹³, fino alla Svizzera che è, invece, giunta alla decisione opposta (confermata anche dalla CEDU) sostenendo che il velo «rappresenta, anche indipendentemente dalla volontà [dell'insegnante] il vettore di un messaggio religioso in una forma sufficientemente forte per uscire dalla sfera puramente personale e investire l'istituzione che essa rappresenta»¹⁴; da rilevare che sempre la Svizzera ha, invece, affermato il diritto delle alunne di indossare l'*hijab*. Differente è il caso dell'uso del velo durante le proprie mansioni professionali da parte di dipendenti privati: il trend europeo in queste situazioni va nella direzione di riconoscere il diritto se questo non crea un reale danno al datore di lavoro¹⁵.

3. Macellazione rituale e alimentazione *halal*

Anche la produzione e la commercializzazione di cibo *halal*, in particolar modo la carne, è spesso criticata e diviene motivo di contrasti, soprattutto per i metodi di macellazione ritenuti brutali e per il sospetto del mancato rispetto di norme

¹² N. Colaianni, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose: un percorso costituzionale*, Il Mulino, Bologna 2006, p. 167.

¹³ Si tratta del caso Ludin, una cittadina tedesca di origine afghana cui è stata negata l'abilitazione all'insegnamento per «mancanza di attitudine personale» per il rifiuto di togliersi il velo durante le ore di lavoro, decisione confermata dal Tribunale amministrativo e dalla Corte amministrativa del Baden-Wurtemberg e dalla Corte amministrativa federale. La Corte costituzionale, invece, ha dato ragione alla ricorrente sostenendo che può essere legittimo limitare per ragioni di servizio la libertà di un'insegnante, ma solo su basi legislative e non amministrative. Decisione che ha aperto la strada a una molteplicità di leggi in contrasto tra loro emanate dai diversi *lander* sotto la cui competenza ricade la materia scolastica.

¹⁴ Cfr. Decisione del 15 Febbraio 2001, n. 42393/98, *Dahab c. Svizzera: divieto di indossare il velo islamico imposto ad una insegnante di scuola elementare; lamentata violazione dell'art. 9 CEDU. Ricorso irricevibile*

¹⁵ In merito alle discriminazioni su base religiosa nei rapporti di lavoro, cfr. V. Pacillo, *Il divieto di discriminazione religiosa nel rapporto di lavoro subordinato*, in www.olit.it, Dicembre 2004, http://www.olir.it/areetematiche/84/documents/Pacillo_discriminazione.pdf.

igieniche. Tuttavia, anche in questo caso, molto spesso i conflitti si connotano in senso simbolico: si pensi ai casi delle macellerie islamiche (e di altri esercizi commerciali *etnici*) oggetto di ordinanze contro le cosiddette “insegne etniche” o all’inaugurazione, nel Febbraio 2010, di un reparto *halal* nell’ipermercato Coop Casilino di Roma. Quest’ultimo caso è emblematico: la catena di ipermercati ha presentato in quell’occasione il nuovo marchio *Halal by Coop*, carne regolarmente proveniente dalla filiera Coop di cui rispetta tutti gli standard di qualità, dotata, però, di certificazione *halal* fornita da una società specializzata italiana e dall’imam di Firenze. Ora, la macellazione rituale è ammessa in Italia e nella maggior parte dei Paesi europei, tanto per quel che concerne le comunità islamiche quanto per quelle ebraiche, anche senza il preventivo stordimento degli animali, come previsto dal Decreto Ministeriale del 11 giugno 1980, *Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico*, che recepisce la direttiva europea N. 74/577/C.E.E., e in conformità con la successiva direttiva N. 93/119/C.E.E. che, facendo propri i principi della Convenzione di Strasburgo, vieta la macellazione senza stordimento ed ogni sofferenza non necessaria, esentando però da questo divieto le macellazioni rituali che devono comunque rispettare determinati criteri, quali l’essere effettuata da personale autorizzato, utilizzare coltelli molto affilati ed evitare, comunque, ogni sofferenza inutile; resta, inoltre, vietata la macellazione senza previo stordimento se effettuata in casa o in strutture non autorizzate: il riferimento è, ad esempio, alla festività di *‘id al-kabir*, la festa del sacrificio in cui viene sacrificato un agnello in ricordo del sacrificio di Abramo. Tornando al caso Coop, la società ha precisato che l’imam che presiede alle attività di macellazione ha acconsentito allo stordimento preventivo, non essendoci unità di pensiero, nell’ortodossia islamica, circa il divieto a riguardo. Si può quindi supporre che a un livello più o meno consapevole, ciò che suscita ostilità è per lo più vedere come anche all’interno di un luogo simbolo della modernità occidentale quale un centro commerciale possano trovare posto realtà altre.

In altri Paesi europei, quali Svezia, Islanda, Svizzera, Norvegia, si è deciso di estendere il divieto di macellazione senza stordimento anche alle forme rituali; la Corte costituzionale federale tedesca, pur dichiarandosi non competente a decidere in materia in base al principio di neutralità, ha comunque evidenziato la divergenza di opinioni all’interno del mondo islamico. In Italia si è espresso in materia il Comitato Nazionale per la Bioetica che, con il Parere del 19 Settembre 2003 *Macellazioni Rituali e Sofferenza Animale*, ha auspicato ulteriori riflessioni e ricerche che muovano verso una sempre maggior conciliazione della libertà religiosa e del rispetto del benessere degli animali, ammettendo, comunque, la legittimità di tali pratiche se effettuate secondo i criteri previsti per legge ritenendo, comunque, «inammissibili macellazioni rituali spontanee e incontrollate, eseguite al di fuori di macelli appositamente autorizzati e senza un adeguato controllo veterinario». Il Comitato ha anche auspicato la creazione di un maggior numero di luoghi deputati a questo tipo di pratiche oltre che la revisione della legislazione generale in materia di allevamento di animali destinati alla macellazione.

Un secondo Parere, del 17 Marzo 2006, intitolato *Alimentazione differenziata e interculturalità*, si occupa, invece, di rispetto degli interdetti alimentari all'interno delle istituzioni statali muovendo dall'osservazione di come «il tema della alimentazione venga utilizzato strumentalmente, sacrificando gli interessi concreti delle persone all'intento di far prevalere l'una o l'altra strategia di governo delle comunità immigrate nel nostro paese». Il Comitato delinea, quindi, alcune linee guida: se, da una parte, viene riconosciuto il divieto che chiunque sia costretto a cibarsi di alimenti contro la propria volontà motivata da convinzioni religiose o filosofiche, d'altro canto si auspica che a questo livello minimale di rispetto della libertà religiosa possa e debba far seguito, in prospettiva di una reale integrazione culturale e in considerazione della sostenibilità dei costi, della tipologia di richiesta e del numero dei richiedenti, l'introduzione di cibi preparati secondo specifici dettami. È quanto, per altro, già accade in base all'intesa con la comunità ebraica secondo la quale, al fine di garantire l'esercizio della libertà religiosa, è riconosciuto ai fedeli «il diritto di osservare, a loro richiesta e con l'assistenza della Comunità competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano». Il Comitato auspica che possano essere rispettate le esigenze alimentari di tutte le confessioni. Allo stato attuale per i fedeli musulmani, è possibile nelle scuole richiedere menù differenziati che non comprendano cibi interdetti; nelle carceri, in base Regolamento penitenziario del 2000 «nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose». Nel resto d'Europa prevale la tendenza al rispetto del livello minimale degli interdetti alimentari, mentre in Paesi come l'Olanda e la Spagna impongono di fare quanto meno il possibile per assicurare un'alimentazione quanto più possibile adeguata alle regole religiose.

Questa, dunque, la delicata posizione dei fedeli islamici in Italia: appartenenti a una confessione che non ha stipulato un'intesa e che difficilmente ne stipulerà una in tempi brevi, soggetti a una legislazione incompleta e anacronistica all'interno di un quadro normativo in ogni caso incompiuto e per di più oggetto assai spesso di stigmatizzazione e conflitti di varia natura, in cui, non da ultimo, un ruolo cruciale è giocato dai media. Come si è cercato brevemente e parzialmente di illustrare, gran parte delle criticità che sorgono non costituirebbero reali problemi, trattandosi di fattispecie che rientrano nel diritto alla libertà religiosa; si tratta, tutt'al più, di fenomeni che, essendo parte di universo religioso e culturale differente da quello in rapporto al quale il sistema giuridico italiano e gran parte di quelli europei si sono formati, richiedono adattamenti di norme già esistenti, senza che questo comporti lo stravolgimento delle stesse.